



COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. **53**

***** C O P I A *****

Seduta N. **8**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

CONFERMA PER L'ANNO 2022. ALIQUOTE DETRAZIONI E TARIFFE TRIBUTI LOCALI

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BIANCHI DANIELE	S	RADAVELLI ALBERTO BENVENU'	S	MAGGIONI RENZO	S
SCOTTI SILVANA	S	LEONI VINCENZO	S		
LANZENI SAULO	S	BIANCHI ENRICO	S		
MORIGGI MARCO	S	CARMINATI LUCIO FRANCO	S		
RECANATI SIMONE	N	CARMINATI SERENA	S		

Assenti giustificati i signori:

RECANATI SIMONE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE COSTA CLARA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. BIANCHI DANIELE - SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.4 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:
CONFERMA PER L'ANNO 2022. ALIQUOTE DETRAZIONI E TARIFFE TRIBUTI
LOCALI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) con il quale, a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della succitata legge;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote IMU;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2021 ad oggetto tariffe TARI anno 2021;

RILEVATO che per la predisposizione delle tariffe TARI 2022 sia necessario disporre del Piano Economico Finanziario determinato ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con Deliberazione 363/2021/R/Rif avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 agosto 2021;

RILEVATO che l'articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che "*La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) [...]*";

CONSIDERATO che l'articolo 7.1 della Delibera 363/2021 ha stabilito che "*Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente*";

CONSIDERATA l'assenza di informazioni definitive relative alla regolazione della qualità dal momento che ARERA ad oggi non ha ancora pubblicato la deliberazione definitiva con la quale vengono indicati gli standard minimi del servizio a cui fare riferimento;

RITENUTO che il Comune di Pagazzano si trovi ad oggi nell'impossibilità oggettiva di provvedere alla determinazione delle nuove tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario TARI 2022-2025 validato, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, e che pertanto nelle more della definizione delle entrate tariffarie in base alla disciplina contenuta nel MTR-2 di ARERA, l'unico importo attendibile da prendere in considerazione per la determinazione delle tariffe, sia unicamente quello determinato per l'anno precedente;

CONSIDERATO che qualora il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario 2022-2025 validato ed effettivamente rispettoso della nuova modalità di calcolo definita dall'Autorità con MTR-2, disponendo di tempi consoni per lo svolgimento di tutte le attività prescritte dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, lo stesso si adopererà per procedere tempestivamente alla loro approvazione, qualora consentita normativamente dall'eventuale intervento di una disciplina che provveda a sganciare il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello del bilancio di previsione, al momento proposta dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per l'inserimento di tale disposizione nel c.d. "Pacchetto Fiscale", attualmente oggetto di esame presso la Commissione Finanze del Senato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2021 con la quale sono stati approvati:

- il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 28/12/2021

tali canoni, ai sensi dei commi da 816 a 845 della Legge n. 160/2019, sono istituiti a partire dal 1° gennaio 2021 in sostituzione delle forme di prelievo derivanti dal Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni (ICP, DPA);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22/03/2021 con la quale sono state approvate le tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per occupazione suolo pubblico o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che, alla data odierna, non risulta approvata la legge di stabilità per l'esercizio 2022;

VISTO in particolare i commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che reca la disciplina delle aliquote della nuova IMU, qui di seguito testualmente riportati:

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

CONSIDERATO che, alla data odierna, il suddetto decreto non è stato emanato e pertanto il Comune deve attenersi alle norme vigenti, supportate dalla Risoluzione n. 1/2020 del MEF, nella quale viene specificato che *“la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva di prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756”;*

RITENUTO OPPORTUNO, di confermare anche per l'anno 2022 le medesime aliquote e detrazioni attualmente in vigore per IMU e per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per occupazione suolo pubblico o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2022/2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 06.12.2021.

DATO ATTO che non è stato richiesto il parere al revisore dei Conti in quanto con il presente atto si confermano le tariffe dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 28/12/2021

*inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dell'area di competenza ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i;

SENTITI gli interventi come riportati nel resoconto della seduta integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti e pubblicato sul sito comunale;

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari 3 (Carminati Lucio Franco, Carminati Serena, Maggioni Renzo) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI CONFERMARE anche per l'anno 2022 le medesime aliquote detrazioni e tariffe attualmente in vigore per IMU nelle seguenti misure:

IMU - CC 7 del 22/03/2021:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
1,00%	Altri immobili
1,00%	Fabbricati "D"
0,1%	Fabbricati rurali ad uso strumentale
1,00%	Terreni (escluse fattispecie esenti)
0,5%	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (detrazione € 200,00)
0	Fabbricati merce (sino al 2021)

DI CONFERMARE anche per l'anno 2022 le medesime tariffe attualmente in vigore per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per occupazione suolo pubblico o esposizione pubblicitaria e del

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 28/12/2021

canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, dando atto che alla data odierna non risulta approvata la legge di bilancio 2022 come da delibera Giunta Comunale n. 22/03/2021

DI DARE ATTO che il Comune di Pagazzano si trova ad oggi nell'impossibilità oggettiva di provvedere alla determinazione delle nuove tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario TARI 2022-2025 validato, alla luce di quanto esposto nelle premesse, e che pertanto nelle more della definizione delle entrate tariffarie in base alla disciplina contenuta nel MTR-2 di ARERA, l'unico importo attendibile da prendere in considerazione per la determinazione delle tariffe, sia unicamente quello determinato per l'anno precedente con delibera CC 28 del 30.06.2021;

DI DARE ATTO ALTRESI' che qualora il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario 2022-2025 validato ed effettivamente rispettoso della nuova modalità di calcolo definita dall'Autorità con MTR-2, disponendo di tempi consoni per lo svolgimento di tutte le attività prescritte dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, lo stesso si adopererà per procedere tempestivamente alla loro approvazione con successivo atto, qualora consentita normativamente dall'eventuale intervento di una disciplina che provveda a sganciare il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello del bilancio di previsione, al momento proposta dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per l'inserimento di tale disposizione nel c.d. "Pacchetto Fiscale", attualmente oggetto di esame presso la Commissione Finanze del Senato;

DI DARE ATTO che non è richiesto il parere al revisore dei Conti in quanto con il presente atto si confermano le tariffe dell'anno precedente;

DI DARE ATTO che, alla data odierna, non risulta approvata la legge di bilancio 2022;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari 3 (Carminati Lucio Franco, Carminati Serena, Maggioni Renzo) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PAGAZZANO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **53** del **28/12/2021**

Numero Proposta **51** del **14/12/2021**

Settore: **Ufficio del Segretario**

Servizio:

OGGETTO

CONFERMA PER L'ANNO 2022. ALIQUOTE DETRAZIONI E TARIFFE TRIBUTI LOCALI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 22/12/2021 VICE SEGRETARIO F.TO COSTA CLARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 22/12/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA



COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 28/12/2021

OGGETTO:
CONFERMA PER L'ANNO 2022. ALIQUOTE DETRAZIONI E TARIFFE TRIBUTI LOCALI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to BIANCHI DANIELE

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTA CLARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 24/01/2022

IL VICE SEGRETARIO
COSTA CLARA